

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### **Mancata risposta all'interrogatorio formale e inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti: argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.**

*In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. Anche l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. (nella specie, detti comportamenti, valutati alla luce delle risultanze delle prove orali, dell'espletata CTU e della documentazione in atti, concorrono ex art. 116 c.p.c. a corroborare la tesi attorea).*

NDR: in argomento Cass. 9436/2018 e 2148/2007.

**Tribunale di Bari, sentenza del 7.11.2022, n. 4057**

...omissis...

Va premesso in punto di diritto che “nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione *juris tantum* di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Ne deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversarsi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente. Sicché il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro” (Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, n. 8663; Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472).

Sotto altro profilo si osserva che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone non abbia rispettato le norme del codice della strada, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che questi abbia tenuto una condotta parimenti irrispettosa di dette regole della circolazione (Cass., 5 marzo 2013, n. 5399).

Orbene, applicando le *suesposte* coordinate giurisprudenziali per la risoluzione del caso di specie, si osserva che *omissis*.

Deve, dunque, affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente (in solido con la Compagnia convenuta), avuto riguardo alla presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 1, c.c. Invero, nonostante le contestazioni formulate dalla parte convenuta in ordine alla mancata prova della responsabilità in via esclusiva del sinistro a carico del conducente del veicolo, ossia della sussistenza di un concorso di colpa del pedone, non sono emersi elementi di prova che consentono di superare la predetta presunzione e concludere nel senso della pericolosità e dell'imprudenza della condotta del pedone con rilevanza ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., Sez. III, 13/03/2012, n. 3966).

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi avuto riguardo al contegno assunto da *omissis* che, pur citato per rendere il deferito interrogatorio, non è comparso con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.; al riguardo mette conto rilevare che: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2 Ord. n. 9436/2018).

Merita, altresì, di essere rimarcato il comportamento processuale tenuto dalla Compagnia di Assicurazioni che non ha ottemperato all'ordine di esibizione del modulo CID. sottoscritto dal responsabile dell'evento nonché della relazione medico-legale redatta dal proprio fiduciario dott. *omissis*. Avuto particolare riguardo alla mancata esibizione della relazione medico-legale di parte, la Compagnia convenuta riferiva che “essendo emersi, sin dall'inizio, seri dubbi e forti perplessità sia sul reale accadimento del presunto investimento, che sulla compatibilità causale delle lesioni lamentate con l'ipotetico evento dannoso non è stata disposta, né effettuata alcuna valutazione medico-legale”; inoltre, già nella memoria ex art. 186, co. 6 n. 3) c.p.c., affermava che trattavasi di “documentazione inesistente e/o indisponibile”.

Invero, tali affermazioni stridono con la documentazione di cui all'allegato n. 7 del fascicolo di parte attrice da cui emerge che a seguito della richiesta risarcitoria avanzata dal procuratore del *omissis*, con raccomandata del 18.06.2009 il centro liquidazione danni della *omissis* convocava per visita medica l'odierno attore, nominando il dott. *omissis* quale fiduciario incaricato.

Successivamente, previ accordi con quest'ultimo, in data 01.07.2009 il *omissis* si sottoponeva a visita, accompagnato nella circostanza dall'avv. *omissis*.

Anche nella comunicazione di reiezione del sinistro inviata dalla Compagnia convenuta in data 28.08.2009 si evince che “le lesioni riportate dal sig. Po. Vi. non risultano essere compatibili con la dinamica da noi ricostruita”, sicchè è verosimile che l'attore in realtà venne sottoposto a visita medica e che fu redatta dal dott. Ba. una relazione che la Groupama Assicurazioni ha ritenuto di non produrre in giudizio, contegno valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

“Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c....” (cfr. Cass. Civ. Sez. L sent. n. 2148/2007).

Ne consegue, pertanto, che la mancata comparizione del convenuto per rendere il deferito interrogatorio e l'inottemperanza all'ordine di esibizione del modulo CID sottoscritto dal responsabile dell'evento e della relazione medico-legale redatta dal fiduciario della Compagnia di Assicurazioni, valutate alla luce delle risultanze delle prove orali, dell'espletata CTU e della documentazione in atti, concorrono ex art. 116 c.p.c. a corroborare la tesi attorea.

Passando adesso alla quantificazione del danno, si osserva *omissis*.

Le dette somme vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/18, nonché del DM 147/22 in considerazione dell'importo effettivamente riconosciuto all'attore vanno compensate per 1/3 ex art. 92, comma 2 c.p.c., mentre per i residui 2/3 vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro e vanno distratte in favore dell'avv. *omissis*, anticipatario.

Le spese delle CTU, liquidate come in atti e visto l'esito della stessa (che ha individuato postumi permanenti in misura decisamente inferiore a quanto richiesto in citazione), vanno poste in via definitiva a carico dell'attore per 1/3 e per i residui 2/3 a carico dei convenuti, in solido tra loro.

## PQM

Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede; accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 15.720,06 per danno non patrimoniale ed € 1.400,00 per spese mediche, oltre gli accessori di cui in motivazione con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo; compensa tra le parti per 1/3 le spese processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei residui 2/3 da distrarsi in favore dell'avv. *omissis*, anticipatario; pone, in via definitiva, le spese dell'espletata CTU medica a carico dell'attore per 1/3 e per i residui 2/3 a carico dei convenuti, in solido tra loro.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---